



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 maggio 2014
(OR. en)**

9247/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0119 (NLE)**

**MAR 81
TRANS 239**

NOTA PUNTO "A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9038/14 MAR 78 TRANS 233
n. doc. Comm.:	8463/14 MAR 67 TRANS 193
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 93 ^a sessione del comitato della sicurezza marittima, con riguardo all'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1, 2/29, al capitolo III della Convenzione SOLAS, al codice relativo ai mezzi di salvataggio e al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011 - Adozione

1. La proposta in oggetto, che la Commissione ha trasmesso al Consiglio, il 1° aprile 2014, mira a definire la posizione dell'Unione in occasione della 93^a sessione del comitato della sicurezza marittima dell'IMO (MSC 93) con riguardo all'adozione di emendamenti a, tra l'altro, numerose regole SOLAS.
2. A seguito delle discussioni in sede di Gruppo "Trasporti marittimi", il 30 aprile 2014 il Coreper ha esaminato la proposta e, dopo aver risolto le questioni rimaste in sospeso, ha deciso di sottoporla al Consiglio per adozione. Il testo della proposta figura nell'allegato.

3. La delegazione UK ha indicato di mantenere una riserva di esame parlamentare sul testo in oggetto.
 4. In sede di Coreper, varie delegazioni hanno annunciato la loro intenzione di presentare dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio. Dato che non tutte le suddette dichiarazioni sono disponibili in questa fase, esse saranno incluse in un addendum alla presente nota.
 5. Il Consiglio è pertanto invitato ad adottare la decisione del Consiglio, quale figura nell'allegato.
-

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 93^a sessione del comitato della sicurezza marittima, con riguardo all'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-I/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20, al codice relativo ai mezzi di salvataggio e al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione europea nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima. Il principale quadro di riferimento per le norme di sicurezza dovrebbe essere la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS del 1974), come modificata, che comprende norme concordate a livello internazionale per le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri adibite a viaggi internazionali.

- (2) Il comitato della sicurezza marittima dell'IMO (MSC), in sede di 92^a sessione, ha approvato, tra l'altro, emendamenti alle regole SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20, al codice relativo ai mezzi di salvataggio e al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011. È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 93^a sessione dell'MSC, che si terrà nel maggio 2014.
- (3) Gli emendamenti alle regole SOLAS II- 2/3 e II-2/9.7, relative alla resistenza al fuoco delle condotte di ventilazione delle nuove navi, introdurranno nuovi requisiti per i sistemi di ventilazione delle navi, comprese le navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri. Le disposizioni della regola 12, di cui alla parte A, e della regola 9, di cui alla parte B del capitolo II-2 dell'allegato I della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ per quanto riguarda le disposizioni in materia di passaggio delle condotte di ventilazione e di sistemi di ventilazione per le navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri, trattano tali aspetti e derivano dalle disposizioni SOLAS che sono in procinto di essere modificate.
- (4) Gli emendamenti alla regola SOLAS II-2/13.4 introdurranno mezzi di sfuggita supplementari dai locali macchine per le nuove navi passeggeri e merci. Le disposizioni della regola 6, di cui alla parte B del capitolo II-2 dell'allegato I della direttiva 2009/45/CE (mezzi di sfuggita), trattano tali aspetti e derivano dalle disposizioni SOLAS che sono in procinto di essere modificate.
- (5) Gli emendamenti alla regola SOLAS II-2/18, relativa alle piazzole di atterraggio degli elicotteri sulle navi ro/ro da passeggeri per le nuove navi, introdurranno un requisito relativo agli impianti antincendio schiumogeni, in virtù del quale tali impianti dovranno essere conformi alla circolare MSC.1/Circ.1431 dell'IMO del 31 maggio 2012 - Orientamenti per l'approvazione di impianti antincendio schiumogeni per elicotteri. La regola 18, di cui alla parte B del capitolo II-2 dell'allegato I della direttiva 2009/45/CE, stabilisce che le navi dotate di eliponti devono essere conformi ai requisiti della regola di SOLAS, quale modificata con decorrenza 1° gennaio 2003, che è in procinto di essere modificata.

¹ Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

- (6) Gli emendamenti alla regola 20 del capitolo III della Convenzione SOLAS e requisiti associati relativi ai controlli e alla manutenzione periodici di imbarcazioni di salvataggio e di battelli di emergenza per tutte le navi mirano a rendere obbligatori tali requisiti particolareggiati. Il capitolo III dell'allegato I della direttiva 2009/45/CE stabilisce che la manutenzione e le ispezioni dei dispositivi di salvataggio devono essere effettuate conformemente alle stesse disposizioni della regola SOLAS III/20 che è in procinto di essere modificata.
- (7) Gli emendamenti al codice relativo ai mezzi di salvataggio (LSA), in relazione ai dispositivi di prova di riferimento per le cinture di salvataggio (RTD), introdurranno nuovi requisiti in materia di RTD. La regola 2.2, di cui al capitolo III della direttiva 2009/45/CE, prevede che tutti i siffatti mezzi individuali di salvataggio siano conformi al codice LSA. Inoltre, l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/98/CE del Consiglio² stabilisce che l'equipaggiamento elencato nell'allegato A.1 sistemato a bordo di una nave comunitaria sia conforme ai requisiti previsti in materia dagli strumenti internazionali indicati in tale allegato. Il punto A.1.1.4 nella tabella dell'allegato A.1 indica che la norma applicabile alle cinture di salvataggio è la risoluzione MSC 48(66) dell'IMO - il codice LSA, che è in procinto di essere modificato.
- (8) Gli emendamenti alla regola SOLAS II-1/29, relativa ai requisiti per le prove delle macchine di comando, introdurranno ulteriori requisiti per dimostrare la conformità durante prove in mare. Le regole 6 e 7, di cui alla parte C, capitolo II-1 dell'allegato I della direttiva 2009/45/CE, derivano dalle (e riproducono le) stesse disposizioni SOLAS di cui alla regola 29, parte C, del capitolo II-1, relativa a requisiti per la macchina di comando principale o ausiliaria, che è in procinto di essere modificata.

² Direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25).

- (9) I suddetti emendamenti alle regole SOLAS II-1/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20 e al codice relativo ai mezzi di salvataggio si applicheranno alle navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali, a norma degli articoli 1 e 3 della direttiva 2009/45/CE. Pertanto, nella misura in cui essi influenzano le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri adibite a viaggi nazionali, tali emendamenti rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.
- (10) Gli emendamenti al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011 (ESP) mirano ad allinearli alle pratiche delle società di classificazione. Gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³ rendono obbligatoria l'applicazione del regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS) dell'IMO alle petroliere monoscafo di età superiore a 15 anni. Il programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere (programma potenziato di visita – ESP) indica come vada effettuata tale valutazione intensificata. Poiché il CAS utilizza il codice ESP come strumento per conseguire tale obiettivo, ogni modifica alle ispezioni ESP sarà automaticamente applicabile in forza del regolamento (UE) n. 530/2012.
- (11) L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici citati. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad esprimere la posizione dell'Unione e ad esprimere il loro consenso ad essere vincolati da tali emendamenti, nella misura in cui essi rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

³ Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).

Articolo 1

1. Nella 93^a sessione del comitato della sicurezza marittima dell'IMO l'Unione assume posizione favorevole all'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-2/3, 2/9.7, 2/13.4 e 2/18, di cui all'allegato 13 del documento dell'IMO MSC 92/26/Add. 1 e all'adozione degli emendamenti alle regole SOLAS II-1/29 e III/20, al codice relativo ai mezzi di salvataggio e al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011, di cui, rispettivamente, agli allegati 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del documento dell'IMO MSC 92/26/Add. 2.
2. La posizione dell'Unione indicata al paragrafo 1 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.
3. Possono essere convenute modifiche formali e minori a tale posizione senza modificarla.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dagli emendamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nella misura in cui rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
